

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Felice Martone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Li Pizzi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

#### ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 22 GIU. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

22 GIU. 2016

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Li Pizzi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 22 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

#### ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11 GIU. 2016

22 GIU. 2016

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE



# COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

## COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

Data 11/06/2016

OGGETTO: TARI anno 2016 – Approvazione piano finanziario.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di giugno alle ore 19,20 nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente / Assente
FELICE MARTONE	presente
CARMINE FAMIGLIETTI	presente
FABIO MONTALBETTI	presente
MICHELE CAPOBIANCO	presente
ROMANO GIOVANNA	assente
ANTONIO RUSSO	presente
GIOVANNA COLELLA	presente
SONIA ADDESA	assente
CARMINE COGLIANI	presente
PATRIZIA REALE	presente
GIUSEPPE COSTANTINO	presente

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Romano Giovanna, Addesa Sonia.

Presiede il Signor Felice Martone nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Li Pizzi.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con distinte deliberazioni all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione al singolo tributo;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**VISTO** il comma 27 dell'articolo unico della legge n. 208/2015 (modifiche all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147- comma 652 e 653) ha confermato, fino al 2017, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai coefficienti fissati dal D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: -

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652 e s.m.i.) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARSU/TARES;

b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARSU/TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**VISTO** il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dal competente Ufficio competente (allegato "A") con cui sono stati determinati i costi per raccolta e smaltimento rifiuti e pertanto le tariffe saranno determinate a integrale copertura del costo del servizio;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013 (così come modificato dal comma 27 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015), *il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti e senza il senza rilievo del numero dei componenti nucleo familiare;*

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013 (così come modificato dal comma 27 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015), ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una-particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica;

**VISTE** il Regolamento istitutivo della TARI all'interno del regolamento IUC, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013 e s.m.i, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 ha rimesso all'approvazione di specifici decreti del *Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte* dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e TASI l'autoliquidazione e per la TARI l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**VISTI** il Regolamento comunale di istituzione della IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 03/09/2014;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del consiglio comunale;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 31 del 03/09/2014 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 42 del 14/12/2014 con cui furono apportate rettifiche alla delibera di C.C. n. 31 del 03/09/2014, e si approvava il nuovo piano finanziario;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 12 del 27/07/2015 con cui si approva il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio e si confermano le Tariffe TARI per l'anno 2015 già in vigore per l'anno 2014;

**DATO ATTO** che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Legislativo n. 267/2000);

**ACQUISITO** il parere del Revisore dei Conti;

con votazione palese che dà il seguente esito:

Presenti n. 9 – Voti favorevoli n. 6 – Voti contrari n. \_==\_ (\_\_\_) – Voti astenuti n. 3 (Cogliani Carmine, Reale Patrizia, Costantino Giuseppe)

#### **DELIBERA**

- Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dal competente Ufficio (allegato "A"), di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare, per l'anno 2016, le tariffe TARI e le relative riduzioni approvate con atto di C.C. n. 31 del 03/09/2014, rettificata con delibera di C.C. n. 42 del 14/12/2014, le quali garantiscono la copertura del 100% dei costi del servizio;

Di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;


Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Di dichiarare con separata votazione palese che dà il seguente esito:

Presenti n. 9 – Voti favorevoli n. 6 – Voti contrari n. \_==\_ (\_\_\_) – Voti astenuti n. 3 (Cogliani Carmine, Reale Patrizia, Costantino Giuseppe)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;



**COMUNE DI  
CASTEL BARONIA**

**PIANO FINANZIARIO 2016  
(DPR 27/4/1999, N. 158)**

## PREMESSA NORMATIVA

La legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 la IUC – Imposta Unica Comunale.

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La TARI é dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

		<b>TOTALE</b>	<b>FISSA</b>	<b>VARIABILE</b>
<b>CSL</b>	<b>Spazzamento e lavaggio strade</b>			
	Personale	€ 24.115,38	€ 24.115,38	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.115,38</b>	<b>€ 24.115,38</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CRT</b>	<b>Raccolta e trasporto indifferenziato</b>			
	Personale	€ 43.179,17	€ 43.179,17	€ 0,00
	Raccolta indifferenziato	€ 28.786,12	€ 0,00	€ 28.786,12
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.965,29</b>	<b>€ 43.179,17</b>	<b>€ 28.786,12</b>
<b>CRD</b>	<b>Raccolta e trasporto frazioni differenziate</b>			
	Personale	€ 21.797,42	€ 21.797,42	€ 0,00
	Raccolta differenziata	€ 14.531,61	€ 0,00	€ 14.531,61
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.329,03</b>	<b>€ 21.797,42</b>	<b>€ 14.531,61</b>
<b>CTR</b>	<b>Trattamento e recupero raccolte differenziate</b>			
	Trattamento raccolte differenziate	24.479,40	€ 0,00	€ 24.479,40
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.479,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 24.479,40</b>
<b>CTS</b>	<b>Trattamento e smaltimento r.s.u.</b>			
	Rifiuto indifferenziato	€ 20.226,28	€ 0,00	€ 20.226,28
	Smaltimento rifiuti speciali	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.226,28</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 35.226,28</b>
<b>AC</b>	<b>Altri costi eventuali</b>			
	Acquisto di beni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
	Prestazioni di servizi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CARC</b>	<b>Accertamento e riscossione</b>			
	Costi di riscossione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CGG</b>	<b>Costi generali di gestione</b>			
	Costi generali di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CCD</b>	<b>Costi comuni diversi</b>			
	Costi comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CK</b>	<b>Costi d'uso del capitale</b>			
	Varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 197.115,38</b>	<b>€ 94.091,98</b>	<b>€ 103.023,41</b>

## Le risorse finanziarie

### METODOLOGIA

Nella prospettiva di applicazione di "TARI tributo" il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi.

Il 60% dei costi CRT e CRD è stato imputato a "costi di personale".

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

#### **Costi operativi di gestione - CG.**

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

#### **Costi Comuni - CC.**

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

#### **Costi d'Uso del Capitale - CK.**

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

I costi relativi al personale (personale, contributi, TFR) alle voci CRT e CRD sono stati imputati per il **100% a quota fissa.**